Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 3 febbraio — Numero 28

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1131.*

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *27 gennaio 1921, n. 38, che proroga la rinnovazione del Consiglio superiore del lavoro* — REGIO DECRETO-LEGGE *13 gennaio 1921, n. 31, che modifica quello 29 luglio 1920, n. 1135, relativo alla derequisizione delle navi mercantili nazionali.*

Il numero 38 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 giugno 1902, n. 246;

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 297, col quale veniva rinviata la rinnovazione del Consiglio superiore del lavoro alla scadenza del trimestre successivo alla conclusione della pace;

Ritenuto che convenga differire la rinnovazione dell'attuale Consiglio superiore del lavoro fino a che il Parlamento abbia deliberato sul disegno di legge presentato per la ricostituzione e il riordinamento del Consiglio stesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio, ministro per l'interno, e coi ministri per l'agricoltura e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La rinnovazione del Consiglio superiore del lavoro è prorogata e i componenti di esso restano in carica fino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Labriola — Micheli — Alessio.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

Il numero 31 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, di concerto con quelli della marina, della guerra, degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura, delle finanze, della giustizia e affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1920, numero 1135, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'industria e commercio potrà noleggiare per i viaggi di ritorno ai porti nazionali un terzo delle stive dei transatlantici, che abbiano una portata utile per merci superiore alle 1000 tonnellate. In questo caso il nolo per le merci trasportate sarà corrispondente a quello del libero mercato.

« Quando il Ministero dell'industria e commercio intenda valersi della facoltà prevista dal primo comma

del presente articolo, ne darà avviso all'armatore almeno trenta giorni prima di quello della partenza del piroscafo dal porto di caricazione ».

Art. 2.

L'articolo 10 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, numero 1135, è sostituito dal seguente:

« Il nolo da pagarsi per ciascuna tonnellata trasportata (unità di peso o volume) da qualsiasi provenienza sarà ragguagliato al corrispondente nolo libero di mercato internazionale corrente all'atto del noleggio ».

« Le condizioni di trasporto saranno quelle in uso per i vari traffici ».

Art. 3.

L'art. 12 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, è sostituito dal seguente:

« Per i trasporti nel Mediterraneo e nel Mar Nero, il Ministero dell'industria e commercio potrà noleggiare i piroscafi anche a tempo (time-charter) corrispondendo il nolo del libero mercato che sarà accertato ogni bimestre ».

Art. 4.

L'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, è sostituito dal seguente:

« I noli correnti di mercato, le misure dei compensi di requisizione e le altre condizioni dei contratti, di cui al presente decreto, sono stabiliti da una Commissione, presieduta dal sottosegretario di Stato per la marina mercantile e così composta:

« 1° il direttore generale dell'esercizio navigazione reggente della marina mercantile;

2° il capo dell'Ufficio tecnico della Direzione generale della marina mercantile;

3° un rappresentante la R. avvocatura erariale;

4° un rappresentante il Ministero del tesoro;

5° un rappresentante il Ministero della marina;

6° un rappresentante la Federazione degli armatori italiani;

7° un rappresentante la Federazione degli armatori liberi;

8° un rappresentante la Federazione degli armatori della Venezia Giulia ».

« Un funzionario, scelto dal sottosegretario di Stato per la marina mercantile, assiste la Commissione, in qualità di segretario.

« In seno alla Commissione è istituita una Giunta, presieduta dal direttore generale dell'esercizio navigazione reggente della marina mercantile e composta dal capo dell'ufficio tecnico della Direzione generale della marina mercantile e da uno dei tre rappresentanti degli armatori, da designarsi dalla Commissione stessa.

« È còmpito della Giunta quello di procedere, qualora l'urgenza lo richieda, all'accertamento dei noli correnti di mercato, nei casi previsti dal presente decreto e di esaminare in via preliminare le questioni ad essa demandate dalla Commissione. Le quotazioni fatte dalla Giunta devono essere approvate dalla Commissione.

« La Commissione e la Giunta possono temporaneamente aggregarsi uno o più membri per l'esame di particolari questioni. I membri aggregati non hanno voto deliberativo ».

Art. 5.

L'articolo 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, è sostituito dal seguente:

« Per i piroscafi da passeggeri, misti e da carico, per i rimorchiatori e velieri, requisiti dal 1° luglio 1919 in poi, nonchè pei piroscafi elencati nel decreto del ministro dell'industria e commercio in data 7 giugno 1920, sarà corrisposto un aumento sui rispettivi compensi di requisizione del 30 0[0 per il periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre stesso anno e del 60 0[0 per il periodo dal 1° gennaio 1920 in poi ».

« Per i viaggi a nolo obbligatorio od in compartecipazione effettuati dal 1° luglio 1919 in poi sarà corrisposto, sulle sole aliquote dei noli corrispondenti ai compensi di requisizione un aumento nella misura che sarà fissata dalla Commissione di cui all'art. 14 del presente decreto, e che non potrà in alcun caso essere superiore per i corrispondenti periodi di tempo all'aumento concesso con il primo comma del presente articolo ».

Art. 6

La tabella dei compensi, allegata al Regio decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro dell'industria e commercio. Cessano di aver vigore a tutti gli effetti, con decorrenza dal 24 agosto 1920 le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, numero 1149.

Art. 7.

Gli articoli 3, 4, 5 e 7 del Regio decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, sono abrogati.

Art. 8.

L'art. 24 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto avranno vigore fino a tutto il 31 dicembre 1921 ».

Art. 9.

Il ministero dell'industria e commercio è autorizzato a emanare il testo unico delle disposizioni sulla derequisizione del naviglio mercantile nazionale.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — SECHI — BONOMI — SFORZA — MEDA — MICHELI — FACTA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLE dei compensi di requisizione in vigore a decorrere dal 24 agosto 1920 (art. 6)

1. — Piroscafi da carico.

	Compensi per viaggi in Mediterraneo — Lire per tonn. S. L.	Quota di deduzione — Lire	Compensi per viaggi oltre Gibilterra e Perim — Lire per tonn. S. L.	Quota di deduzione — Lire
Piroscafi fino a 100 tonnellate S. L.	190	0.300		
» » 200 » »	160	0.170		
» » 300 » »	143	0.100		
» » 400 » »	133	0.090		
» » 500 » »	124	0.080		
» » 600 » »	1.6	0.060		
» » 700 » »	110	0.0[illegible]0		
» » 800 » »	104	0.050		
» » 900 » »	99	0.040		
» » 1000 » »	95	0.040		
» » 1100 » »	91	0.010		
» » 1200 » »	87	0.030		
» » 1300 » »	84	0.030		
» » 1400 » »	81	0.030		
» » 1500 » »	78	0.030	82	0.020
» » 1600 » »	75	0.020	79	0.020
» » 1700 » »	73	0.020	77	0.020
» » 1800 » »	71	0.0[illegible]0	75	0.0[illegible]0
» » 1900 » »	69	0.020	73	0.020
» » 2000 » »	67	0.020	71	0.0[illegible]0
» » 2100 » »	65	0.0[illegible]0	69	0.020
» » 2200 » »	63	0.020	67	0.020
» » 2300 » »	61	0.010	65	0.010
» » 2400 » »	60	0.010	64	0.010
» » 2500 » »	59	0.010	63	0.010
» » 3000 » »	54	0.006	58	0.006
» » 3500 » »	51	0.002	55	0.002
» » 4000 » »	50	0.002	54	0.002
» » 4500 » »	49	0.002	53	0.002
» » 5000 » »	48	0.002	52	0.002
» » 5500 e oltre » »	47		51	

N. B. - Per i piroscafi di tonnellaggio di stazza lorda compresa fra due limiti, si diminuisca il compenso del limite inferiore di una quantità pari al prodotto della quota di diminuzione indicata fra i due limiti per il numero di tonnellate superante il limite inferiore.

Esempio:

Per un piroscafo di 2177 tonnellate di stazza lorda, il compenso per tonnellata di stazza lorda per viaggio in Mediterraneo si ha nel modo seguente:

$$65 - (77 \times 0,020) = 65 - 1,54 = 63,46.$$

Il compenso è perciò:

$$2177 \times 63,46 = L.\ 138.152,42.$$

2. — Piroscafi misti.

	Compensi per viaggi in Mediterraneo — Lire per tonn. S. L.	Quota di deduzione — Lire	Compensi per viaggi oltre Gibilterra e Perim — Lire per tonn. S. L.	Quota di deduzione — Lire
Piroscafi fino a 50 tonnellate S. L.	400	2.00		
» » 100 » »	300	0.80		
» » 200 » »	220	0.23		
» » 300 » »	197	0.15		
» » 400 » »	182	0.12		
» » 500 » »	170	0.10		
» » 600 » »	160	0.10		
» » 700 » »	150	0.08		
» » 800 » »	142	0.07		
» » 900 » »	135	0.06		
» » 1000 » »	129	0.05		
» » 1100 » »	124	0.05		
» » 1200 » »	119	0.05		
» » 1300 » »	114	0.04		
» » 1400 » »	110	0.04		
» » 1500 » »	106	0.03	110	0.03
» » 2000 » »	91	0.018	95	0.018
» » 2500 » »	82	0.010	86	0.010
» » 3000 » »	77	0.006	81	0.006
» » 3500 » »	74	0.002	78	0.002
» » 4000 » »	73	0.002	77	0.002
» » 4500 » »	72	0.002	76	0.002
» » 5000 » »	71	0.002	75	0.002
» » 5500 e oltre » »	70		74	

N. B. — Per i piroscafi di tonnellaggio di stazza lorda compresi tra due limiti, si diminuisce il compenso del limite inferiore di una quantità pari al prodotto della quota di diminuzione indicata fra i due limiti per il numero di tonnellate superante il limite inferiore.

Esempio:

Per un piroscafo di tonnellate 2713 di stazza lorda, il compenso per tonnellata di stazza lorda, per viaggio in Mediterraneo, si ha nel modo seguente:

$$82 - (213 + 0{,}010) = 82 - 2{,}134 = 79{,}87$$

Il compenso è perciò:

$$2713 \times 79{,}87 = \text{L. } 216.687{,}31$$

3. Piroscafi da passeggeri.

Per i piroscafi da passeggeri con velocità da miglia 12 fino a miglia 14 incluse, L. 75 per tonnellata di stazza lorda.

Per i piroscafi da passeggeri con velocità da miglia 14 fino a miglia 16 incluse, L. 80 per tonnellata di stazza lorda.

Per i piroscafi da passeggeri con velocità da miglia 16 fino a miglia 18 incluse, L. 85 per tonnellata di stazza lorda.

Per i piroscafi da passeggeri con velocità oltre miglia 18 L. 90 per tonnellata di stazza lorda.

4. — Navi cisterne per trasporto di nafta o per trasporto di acqua.

Alle navi per trasporto di nafta sarà corrisposto un sovracompenso del 20 0[0 su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico. A quelle per trasporto di acqua sarà corrisposto un compenso del 15 0[0 su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico.

5. — Navi frigorifere.

Ai piroscafi frigoriferi è assegnato il compenso delle navi da carico aumentato del 25 0[0 del compenso stesso o di quota parte di tale percentuale nel caso in cui tali piroscafi abbiano stive per carico comune e frigorifere.

Roma, 13 gennaio 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II — Decreti vari — Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - REGIO DECRETO *relativo a classificazione di una strada provinciale di Teramo — Approvazione di graduatoria nel concorso a posti di segretario nel Ministero del Tesoro* — COMMISSARIATI GENERALI CIVILI PER LA VENEZIA-GIULIA E TRIDENTINA: *Addizionale del 5 per cento sulle imposte dirette — Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro:* Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimento di ricevuta.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 13 novembre 1912, con la quale il Consiglio provinciale di Teramo stabiliva di classificare fra le strade provinciali la costruenda strada da Catignano verso Penne, chiamata del Tarallo;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario generale della Provincia in data 31 gennaio corrente anno;

Considerato che la detta strada unirà la Nazionale n. 42 Cepagatti-Forca di Penne, con la Nazionale numero 41 Penne-stazione Chieti, mediante un percorso di km. 9, abbreviando di circa km. 20 le attuali comunicazioni fra Catignano-Cepagatti, Penne e Catignano-Buttoli-Penne;

Che essa attraverserà una vasta zona di grande importanza agricola, industriale e commerciale, ed allaccerà molti Comuni col capoluogo del circondario; che inoltre essa va considerata quale continuazione della provinciale Alanno-Cugnoli-Catignano;

Che pertanto sono da riconoscersi in detta strada i caratteri voluti dalla legge organica sui lavori pubblici per essere inscritta fra le strade provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, alleg. *F)*;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Teramo la strada Catignano-Tarallo destinata a congiungere le nazionali 41 e 42, della lunghezza di km. 9.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO ENANUELE.

PEANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1920, col quale venne indetto un concorso per titoli a n. 5 posti di segretario nel Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1920, riguardante la nomina della Commissione per il concorso suddetto;

Vista la relazione in data 24 dicembre 1920, presentata dal presidente della Commissione medesima;

Determina:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ai posti di segretario nel Ministero del tesoro, di cui al sopra citato decreto Ministeriale 28 maggio 1920:

1. Gallegra dott. Antonino, segretario nelle Intendenze di finanza con punti 9.365 su 10 — 2. Sertoli dott. Roberto, id. id., id. 9.133 id. — 3. Merenda dott. Francesco, id. id., id. 8,790 id. — 4. D'Avanzo dott. Eduardo, id. id., id. 8.290 id. — 5. Grandinetti dott. Luciano id. id., id. 8.166 id.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 dicembre 1920.

Il ministro
MEDA.

COMMISSARIATO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Il commissario generale civile per la Venezia Giulia;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 738;

Visto il R. decreto 22 luglio 1920. n. 1233;

Vista l'autorizzazione data all'Ufficio centrale per le nuove Provincie con nota 22 novembre 1920, n. 3790 (finanze);

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1921 nel territorio di giurisdizione di questo Commissariato generale civile è introdotta una addizionale del 5 per cento sulle imposte fondiaria, casatico classi, pigioni e 5 per cento, generale e speciale sull'industria, sulle rendite, sulla rendita (personale) e sulle tantièmes.

Art. 2.

Nel computo dell'addizionale di cui all'art. 1, non viene tenuto conto delle addizionali alle imposte dirette introdotte con l'ordinanza imperiale 28 agosto 1915, B. L. I. n. 280.

Art. 3.

All'addizionale del cinque per cento non sono applicabili sovraimposizioni a favore di Enti autonomi.

Art. 4.

La suddetta addizionale è da computarsi sulla base di commisurazione delle pene per le contravvenzioni alle imposte previste dalla patente 23 gennaio 1820, dai paragrafi 241 e 244 della legge 25 ottobre 1896, B. L. I. n. 280 nel testo della Novella 23 gennaio 1914, B. L. I. n. 13, e dell'art. 3 dell'ordinanza imperiale 16 marzo 1917, B. L. I. n. 121.

Art. 5.

Per il versamento dell'addizionale valgono gli stessi periodi di scadenza fissati per l'imposta cui l'addizionale viene applicata.

Art. 6.

Sui gravami per erronea applicazione dell'addizionale decide definitivamente l'autorità d'imposta di 1° grado.

Art. 7.

L'autorità provinciale di finanza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Trieste, 2 dicembre 1920.

Il commissario generale civile
MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738;
Visto il Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1233;
Vista l'autorizzazione data dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie con nota 22 novembre 1920, n. 3790 (finanze);

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1921 nel territorio di giurisdizione di questo Commissariato generale civile è introdotta un'addizionale del cinque per cento sulle imposte fondiaria, casatico classi, pigioni e 5 per cento, generale e speciale sull'industria, sulle rendite, sulla rendita (personale) e sulle tantièmes.

Art. 2.

Nel computo dell'addizionale di cui all'art. 1 non viene tenuto conto delle addizionali alle imposte dirette introdotte con la Ordinanza imperiale 28 agosto 1916, B. L. I. n. 280.

Art. 3.

All'addizionale del cinque per cento non sono applicabili sovra imposizioni a favore di Enti autonomi.

Art. 4.

La suddetta addizionale è da computarsi nella base di commisurazione delle pene per le contravvenzioni alle imposte previste dalla Patente 23 gennaio 1820, dai par. 241 e 244 della legge 25 ottobre 1896 B. L. I., n. 220, nel testo della Novella 23 gennaio 1914 B. L. I., n. 13, e dell'art. 111 dell'Ord. imp. 16 marzo 1917 B. L. I., n. 124.

Art. 5.

Per il versamento dell'addizionale valgono gli stessi periodi di scadenza fissati per l'imposta cui l'addizionale viene applicata.

Art. 6.

Sui gravami per erronea applicazione dell'addizionale decide definitivamente l'autorità d'imposta di 1° grado.

Art. 7.

L'autorità provinciale di finanza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Trento, 6 dicembre 1920.

Per il commissario generale civile
MONTANI.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 2 febbraio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	193 035	Belgio	201 875
Londra	105 76	Berlino	43 695
Svizzera	441 —	Vienna	7 65
Spagna	—	Praga	36 375
New York	27 41	Pesos oro	21 97
Olanda	9 35	Pesos carta	9 52

Oro 419 325

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 93	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 77	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Ponti Antonio, geometra, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 1° agosto 1920 con R. decreto 28 stesso mese ed anno, è, invece, collocato, dalla medesima data, in aspettativa per motivi di famiglia.

Mangiatordi Camillo, geometra, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1920, con l'annuo assegno di L. 2587,50.

Gaddi Ernesto, geometra, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° novembre 1920.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Rini Luigi, geometra, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dall'8 novembre 1920, con l'annuo assegno di L. 2875.

David Mauro, geometra, è a sua domanda, collocato in aspettativa dal 3 novembre 1920, senza assegno.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

Barili Ciriaco, disegnatore, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dall'8 novembre 1920, senza assegno.

Zanelli Virginio, disegnatore, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1920, con l'annuo assegno di L. 2357,50.

Piras Gio. Batta, disegnatore, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 5 novembre 1920 senza assegno.

Colombo Fernando, ingegnere, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 10 dicembre 1920, senza assegno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	17365	Venzano Luigia di Bartolomeo, moglie di Colotto Federico, dom. a San Giovanni Battista di Sestri Ponente (Genova) . L.	650 —
5 0[0	1144910 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Barelli Carlo Gallo e Vincenzo fu Paolo, sotto la patria potestà della madre Picca Teresa, dom. a Torino. » Per l'usufrutto: Picca Teresa fu Carlo	30 —
3,50 0[0	659621	Lumini Umberto fu Apollo, dom. a Prato (Firenze). Vincolata . »	70 —
»	682013	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	70 —
»	682014	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	70 —
»	650049	Fiore Gilda di Cesare, moglie di Dell'Oste Alessandro, dom. a Marigliano (Caserta) . . . . »	175 —
»	643022	Filicchi Antonio di Giorgio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno . . . . »	238 —
»	643023	Filicchi Elisa di Giorgio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno . . . . »	238 —
Cons. 5 0[0	105432	Griso Giuseppina fu Pasquale, moglie di Corigliano Giuseppe fu Pietro, dom. a Reggio Calabria. Vincolata . . . . »	725 —
»	148932	Griso Giuseppina fu Pasquale, moglie di Corigliano Giuseppe fu Pietro, dom. a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Vincolata . . . . »	1700 —
»	168501	Antonelli Angelantonia di Francesco, moglie di Vetere Giandomenico, dom. a Pescolamazza (Benevento). Vincolata . . . »	55 —
3,50 0[0	508818	Romano-Taibbi Francesco Paolo fu Antonino, dom. in Palermo »	140 —
P. N. 5 0[0	21962	Runfolo Giuseppe fu Rosolino, dom. a Palermo . . . . »	50 —
»	23331	Intestata come la precedente, dom. a New York . . . . »	25 —
Cons. 5 0[0	20559	Intestata come la precedente . . . . »	100 —
»	50679 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Valseriati Felice, Odoardo e Licinio di Isidoro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, e figli legittimi nascituri dei coniugi Valseriati Isidoro di Giacomo e Cherubini Marina fu Felice . . . . » Per l'usufrutto: Cherubini Marina.	920 —
3,50 0[0	564199	Beneficio parrocchiale di Miane (Treviso) . . . . »	7 —
»	115469	Fabbriceria parrocchiale di Treschè-Conca (Vicenza) . . . . . . »	11 —
»	540180	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	630450	Beneficio parrocchiale di Treschè-Conca, frazione di Roana (Vicenza) . . . . »	3 50
»	753186	Arcipretura parrocchiale di Fontegreca (Caserta) . . . . »	140
3 0[0	25560	Comune di San Giuliano, provincia di Milano . . . . »	9 —
»	25585	Intestata come la precedente . . . . »	3 —

Roma. *Il direttore generale:* GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 22).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	476317	42 —	*Tiretto Emilia*, minore, ricoverata dal R. Stabilimento dell'Annunziata di Napoli e sotto la tutela legale del rappresentante dell'Istituto medesimo	*Tirettolo Erminia*, minore ecc., come contro.
»	286255	14 —	Lalloni *Francesco* fu Silvestro, dom. a Castiglione delle Stiviere (Mantova)	Lalloni *Ferdinando-Francesco*, ecc., come contro.
»	716812	1890 —	Cicio Salvatore di Giuseppe dom. a Cefalù (Palermo)	Ciccio Salvatore di Giuseppe, *minore*, sotto la patria potestà del padre, dom., come contro
»	256591	605 50	Scholl Felice, Antonietta, moglie di Mootoo Tommaso, Margherita, moglie di Cuttica Tommaso, Anna moglie di Nenssler Federico, Rosa, nubile ed *Alfonso*, fratelli e sorelle fu Felice, gli ultimi due minori rappresentati dal tutore Frizzoni Gustavo fu Giovanni, eredi indivisi di Reichmann Alfonso fu Federico, dom. in Milano con usufrutto a Lampugnani Teresa	Scholl Felice, ecc. e *Paolo Alfonso* (invece di Alfonso), ecc., come contro.
Cons. 5 %	121473	180 —	Rivoira *Margherita* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Rosalia, ved. Rivoira, dom. a Saluzzo (Cuneo)	Rivoira *Vittoria-Margherita*, ecc.. come contro.
3 50 % »	478755 560358	203 — 262 50	Podestà *Luisa*, *Elisa*, Emilia e Gian Carlo fu Giulio, minori, sotto la patria potestà della madre Barral Giulia fu Eugenio, ved. di Podestà Giulio, dom. a Brescia	Podestà *Luigia*, *Elisabetta*, Emilia e Gian Carlo, ecc., come contro.
» »	563204 563203	185 50 549 50	Girola *Massimo* e Lionello fu Alfonso, minori sotto la patria potestà della madre Tulin Da La Tunisie Ida, ved. Girola, domiciliata a Milano	Girola *Umberto-Massimo* e Lionella fu Alfonso, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 gennaio 1921.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Luciani Lavinio fu Filippo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 1000 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 29[illegible] si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 gennaio 1921.

Il direttore generale
Garbazzi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*